

Repertorio n.80222

Raccolta n.23164

**VERBALE DI DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA DEI FONDATORI**

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventitrè giugno duemilaventuno.

23.6.2021

Alle ore ventuno.

Registrato MODENA

In Modena, presso la Scuola "La Carovana" in via Enzo Piccinini n.20.

il 28.6.2021

Avanti a me Dottor Tomaso Vezzi, Notaio in Modena, iscritto al Collegio Notarile di Modena, è presente il signor:

n. 19263

- Vincenzi Massimo, nato a Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena) il 21 agosto 1955, residente a Soliera in via Torchio n.127.

Atti Pubblici

Esatte € Esente

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, chiede a me Notaio di redigere il verbale delle deliberazioni dell'assemblea dei fondatori della fondazione:

- **"FONDAZIONE ENZO PICCININI"**, con sede in Modena, via F.Corni n.114, codice fiscale 94104210367, Fondazione munita di personalità giuridica, di diritto privato, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Modena al n.77; riunita in questo giorno, ora e luogo, per la trattazione delle materie seguenti:

- **Modifiche allo Statuto della Fondazione Enzo Piccinini, al fine di renderlo coerente con i requisiti per l'iscrizione all'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).**

Assume la presidenza della riunione, a norma dello statuto, il comparente in qualità di presidente del consiglio di amministrazione.

Il presidente, dopo aver ricordato che il d.l. 1 aprile 2021, n.33, pubblicato sulla Gazz.Uff. 1 aprile 2021, n.79, in vigore dall'1 aprile 2021, ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione dell'art.106 d.l. 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla l. 24 aprile 2020 n.27 (c.d. d.l. "Cura Italia"), estendendolo anche ad associazioni e fondazioni e che l'avviso di convocazione ha previsto l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione a distanza e, più precisamente, mediante partecipazione in videoconferenza tramite PC, tablet o smartphone, secondo le istruzioni al riguardo comunicate dal consiglio di amministrazione, a seguito degli accertamenti effettuati sull'identità e sulla legittimazione dei partecipanti dalle persone incaricate dal presidente presenti in questo luogo e costituenti l'ufficio di presi-

denza, comunica che:

a) sono intervenuti, in questo luogo o mediante collegamento in telecomunicazione, legittimati in base alle disposizioni dell'art.8 dello statuto, i componenti dell'assemblea dei fondatori:

- Benatti Luigi;
- Forlani Emmanuele;
- Manzotti Fiorisa;
- Nicolini Giovanni;
- Pederzoli Silvio;
- Piccinini Pietro;
- Poggi Massimo;
- Prosperi Davide;
- Rossi Luca;
- Ugolini Elena;
- Vignali Raffaello;
- Vincenzi Massimo;

b) risulta rappresentata la totalità dei componenti dell'assemblea dei fondatori;

c) sono intervenuti, in questo luogo o mediante collegamento in telecomunicazione, i componenti del consiglio di amministrazione signori Vincenzi Massimo, presidente, Manzotti Fiorisa, Poggi Massimo e Rinaldi Tommaso, consiglieri;

d) sono intervenuti, in questo luogo o mediante collegamento in telecomunicazione, i componenti del collegio dei revisori signori Pederzoli Silvio, presidente, Nicolini Giovanni e Ori Maurizio. Il presidente dichiara inoltre che la riunione è stata convocata, a norma dello statuto, mediante avviso fatto pervenire per posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

In esito a tali risultanze, il presidente dichiara la riunione costituita regolarmente.

Passando alla trattazione dell'argomento dell'ordine del giorno riportato sopra, il presidente informa l'assemblea che in una prospettiva di promozione dell'attività della fondazione è parso opportuno proporre una revisione dell'organizzazione della stessa mediante l'approvazione di un nuovo testo di statuto, adeguato al DLgs.117/2017 (Codice del Terzo settore).

Il presidente dà quindi lettura del nuovo testo di statuto, messo a disposizione di tutti i membri dell'assemblea dei fondatori sia in precedenza sia in questa sede, che si allega al presente atto sotto la lettera "**A**", omessane da me Notaio la lettura per dispensa del comparente.

Il presidente inoltre dichiara che, ai sensi del-

l'art.22 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, il patrimonio della fondazione è pari ad euro 520.533,50 (cinquecentoventimilacinquecentotrentatré virgola cinquanta), come risulta dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per dispensa del comparente, di cui una somma non inferiore ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) costituita da denaro interamente versato nelle casse della fondazione.

Il presidente dichiara quindi aperta la discussione.

Dopo breve discussione, il presidente mette ai voti, per appello nominale, la proposta delle seguenti deliberazioni.

"L'assemblea dei fondatori,

- ritenute le comunicazioni del presidente;
- visto il nuovo testo di statuto, contenente le norme relative al funzionamento della fondazione, adeguato al DLgs.117/2017 (Codice del Terzo settore);

delibera:

1) di stabilire che la fondazione sia regolata dallo statuto allegato sotto la lettera "A" a questo atto, adeguato al DLgs.117/2017 (Codice del Terzo settore);

2) di delegare al presidente del consiglio di amministrazione i poteri occorrenti per effettuare gli adempimenti conseguenti alle deliberazioni adottate, con incarico di apportare a questo atto le modificazioni che risultassero necessarie allo scopo."

Il presidente, accertato, anche tramite le persone incaricate dal presidente presenti in questo luogo e costituenti l'ufficio di presidenza, che tutti gli intervenuti legittimati al voto, identificati in apertura di assemblea, hanno espresso voto favorevole, dichiara le deliberazioni suddette approvate all'unanimità.

Ai sensi dell'art.82 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (cosiddetto Codice del terzo settore), il presente atto, avendo lo scopo di adeguare lo statuto al Codice del terzo settore, è esente da imposta di registro e da imposta di bollo.

Il comparente dichiara di essere stato sufficientemente informato da me Notaio, titolare del trattamento dei dati, in merito a quanto disposto dall'art.13 del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR) e dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 (c.d. Legge Privacy), riconoscendo che i dati personali contenuti

nel presente atto saranno esclusivamente trattati da me Notaio e dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

Poichè nessuno degli intervenuti chiede la parola, il presidente, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la riunione alle ore ventuno e minuti trenta.

Del presente atto io Notaio ho dato lettura al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore ventuno e minuti trentuno.

Consta di due fogli, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia mano su tre pagine e sin qui della quarta.

F.to: Massimo Vincenzi

" : Tomaso Vezzi Notaio - sigillo -.

Allegato A all'atto rep.n. 80222/23164

FONDAZIONE ENZO PICCININI

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

ART. 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi del vigente codice civile, la fondazione denominata "**FONDAZIONE ENZO PICCININI**", istituita dai fondatori in onore e memoria di EUGENIO ENZO PICCININI, stimato medico - chirurgo nonché docente universitario presso l'Università degli Studi di Bologna, del quale la costituenda Fondazione intende rappresentare, nelle opere e nelle iniziative che intende perseguire e sostenere, la ideale continuazione di quel patrimonio di straordinaria umanità, di ricchezza spirituale, di donazione senza riserve, di progetti, di alti propositi che rappresentò la vita intera dello stimatissimo medico modenese, uomo di autentica e profondissima fede, impegnato in una fattiva ed inesauribile quanto fervida e carismatica testimonianza di stupefacente dedizione, intelligente e integrale come prospettiva, per cui rese la sua vita tutta tesa a Cristo e alla sua Chiesa e per la quale non c'era più giorno che non cercasse in ogni modo la gloria umana di Cristo.

La Fondazione si propone, pertanto, come di seguito meglio evidenziato, di perseguire le medesime finalità ideali che hanno animato l'intera vita del dr Eugenio Enzo Piccinini, anche in ragione del preminente rilievo sociale delle iniziative e delle attività, specie in ambito culturale, medico - scientifico ed educativo, che dal fattivo perseguimento di tali finalità ideali ne sono derivate.

A decorrere dalla data di iscrizione della Fondazione nel *RUNTS – Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore* di cui al D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), la Fondazione assume la denominazione "FONDAZIONE ENZO PICCININI ETS". Dell'indicazione di "ente del Terzo settore" o dell'acronimo ETS deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2 - Sede e durata

La Fondazione ha sede nel Comune di Modena, all'indirizzo risultante presso il Registro delle Persone giuridiche, ovvero presso il RUNTS una volta istituito.

Le variazioni di sede all'interno del Comune di cui al comma precedente non implicano variazione statutaria e potranno essere adottate con delibera del Consiglio di amministrazione.

Le variazioni di sede in altro Comune implicano variazione statutaria e potranno essere adottate con delibera per atto pubblico del Consiglio di amministrazione dinanzi al notaio.

La Fondazione potrà altresì istituire sedi secondarie, rappresentanze, uffici o unità locali ai sensi e nei limiti statuiti dalle norme vigenti.

La Fondazione potrà altresì istituire sedi secondarie, rappresentanze, uffici o unità locali ai sensi e nei limiti statuiti dalle norme vigenti.

La durata della Fondazione si intende illimitata.

ART. 3 - Scopo

La Fondazione, che non persegue finalità di lucro, ha lo scopo di promuovere, sostenere ed attuare iniziative di carattere culturale, educativo e formativo, che possano favorire la piena e complessiva formazione della personalità dell'individuo e conseguentemente, in specie, favorire la capacità di affrontare il lavoro con creatività e professionalità.

Scopo della Fondazione è altresì quello di promuovere, sostenere ed attuare iniziative per la ricerca scientifica in particolare in ambito medico e sanitario, anche allo

scopo di promuovere, favorire ed attuare iniziative nell'ambito della ricerca e della prevenzione, in particolare per la lotta contro le malattie oncologiche.

La Fondazione intende inoltre promuovere, in considerazione del riconosciuto valore della persona in quanto tale, sostenere ed attuare attività di preminente rilievo sociale in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario in specie rivolte nei confronti di persone svantaggiate in ragione delle proprie particolari condizioni fisiche, mentali, sociali, familiari o economiche.

ART. 4 – Oggetto

La fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione si propone di promuovere, sostenere ed attuare, sia direttamente che indirettamente, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni pubblici e/o privati che condividano gli scopi della Fondazione, le seguenti attività di preminente interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, I comma, lett. a);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, I comma, lett. d);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, I comma, lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale indicate dal CTS (art. 5, I comma, lett. i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, I comma, lett. l);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, I comma, lett. t);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5, I comma, lett. u).

Più in dettaglio, la Fondazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

I°) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche nell'ambito della formazione universitaria e post-universitaria, quali ad esempio:

- a) promuovere e gestire servizi educativi, formativi, culturali, sportivi e ricreativi a favore di bambini, adolescenti e giovani anche attraverso l'istituzione e la gestione di scuole e corsi di studio di ogni ordine e grado, nonché corsi di formazione;
- b) promuovere e gestire iniziative e occasioni di aggregazione tra i giovani, anche attraverso l'istituzione di centri di aggregazione e per la gestione del tempo libero, attività ludico-ricreative e sportive, centri culturali e sociali, nonché specifiche strutture di ricezione, residenziali o semiresidenziali, soggiorni di vacanza, o di studio, e simili;
- c) promuovere e gestire centri e attività di formazione, anche professionale, e di inserimento al lavoro, promuovendo e istituendo borse di studio, e favorendo i sog-

giorni di studio e di lavoro all'estero;

d) promuovere iniziative volte a prevenire la dispersione scolastica, le difficoltà di apprendimento ed il disagio giovanile;

e) gestire servizi volti a garantire il diritto allo studio e alla formazione;

f) promuovere iniziative formative, artistiche e culturali, quali mostre, esposizioni, fiere, incontri, dibattiti, convegni, seminari, meeting, ecc.

g) favorire e sostenere il pluralismo scolastico ed i diritti della famiglia in campo educativo;

II°) nell'ambito della ricerca, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, promuovere, sostenere ed incentivare, nonché attuare, direttamente o indirettamente, anche in collaborazione con università, istituti di ricerca, aziende ospedaliere, enti pubblici e privati che ne condividano gli scopi, iniziative quali:

a) attività di informazione, di sensibilizzazione e di educazione alla salute e alla prevenzione;

b) attività di studi e ricerche in ambito scientifico e, in specie, medico/sanitario, anche attraverso l'istituzione di borse di studio. I criteri per l'assegnazione di dette borse di studio potranno essere indicati dettagliatamente in eventuale regolamento all'uopo deliberato e resi noti con bandi di concorso;

c) attività di studi e ricerche in ambito sociologico, in specie negli ambiti sociali in cui l'attività della Fondazione si riverbera;

d) promozione e realizzazione di attività di prevenzione e di diagnosi precoce;

e) promozione e realizzazione di attività di assistenza sociale in ambito socio - sanitario e socio - assistenziale;

f) promozione e realizzazione di attività di assistenza psico-sociale, di riabilitazione e di assistenza domiciliare, nel rispetto della normativa concernente le singole professioni di assistenza sanitaria;

g) promozione di convegni o congressi, nazionali o internazionali in relazione agli scopi e attività di cui sopra;

III°) la Fondazione potrà inoltre promuovere ed attuare un'attività volta alla raccolta di testimonianze e documentazione sull'opera di Enzo Piccinini e promuoverne la divulgazione, realizzando così un proprio originale contributo alla promozione e diffusione della cultura e della pratica delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

La promozione delle attività di cui sopra, e delle altre attività ad esse connesse, potrà sostanzarsi anche in forma indiretta, attraverso il sostegno economico di altri enti non profit, senza scopo di lucro, operanti nei medesimi ambiti di operatività della Fondazione, nonché attraverso attività di beneficenza a favore di soggetti deboli e/o svantaggiati in relazione alle proprie condizioni psico-fisiche, sociali, economiche.

Per i suddetti fini la Fondazione potrà altresì istituire uno o più Comitati scientifici, la cui composizione, scopo e funzionamento saranno determinate dal Consiglio di amministrazione, anche attraverso l'emanazione di un apposito Regolamento.

Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione potrà ricevere contributi e finanziamenti nonché collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e potrà aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguano scopi analoghi.

La Fondazione potrà inoltre detenere partecipazioni in società, enti ed organismi, ivi incluse le società cooperative, che perseguano scopi sostanzialmente conformi alle finalità istituzionali della Fondazione.

La Fondazione potrà infine perseguire ogni altra operazione connessa direttamente

o indirettamente con il proprio oggetto sociale, anche al fine di amministrare in modo efficiente il patrimonio della Fondazione medesima.

Le attività "diverse" di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, potranno essere esercitate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dal CTS e relative norme attuative.

La fondazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente, fermi restando gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge.

TITOLO II

AMBITO DI OPERATIVITA' E PATRIMONIO

ART. 5 - Ambito di operatività

La Fondazione intende svolgere la propria attività nell'ambito dell'intero territorio nazionale ed eventualmente anche all'estero.

La Fondazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Saranno iscritti in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito, dalla dotazione iniziale attribuita in sede di costituzione, e potrà essere incrementato di ogni ulteriore apporto, in termini di apporti di somme di denaro e/o di beni mobili e immobili, da parte dei fondatori o di ogni altro soggetto terzo, persona fisica o giuridica, ente pubblico o privato, a titolo di erogazione liberale, contributo, donazione, legato o lascito testamentario, qualora, per delibera del Consiglio di amministrazione, tali apporti vengano espressamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione sarà utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, volontari, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Il patrimonio della Fondazione potrà essere investito secondo le modalità deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali la Fondazione potrà disporre di ogni risorsa derivante da:

- a) redditi derivanti dal patrimonio;
- b) liberalità elargizioni, donazioni, lasciti, contributi di soggetti pubblici e privati;
- c) ogni altro provento derivante dalle attività svolte.

Le spese correnti, in particolare, potranno trovare copertura in ogni risorsa economica a disposizione della Fondazione che non sia stata espressamente destinata, da parte del Consiglio di amministrazione, all'incremento del patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione, al pari di ogni eventuale avanzo di gestione, non potranno in alcun modo essere distribuiti, né durante l'intera vita della Fondazione, né in caso di estinzione della Fondazione, salvo quanto di seguito specificato all'art. 20 del presente statuto.

TITOLO III

ORGANI

ART. 7 Organi

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

ART. 8 - Assemblea dei fondatori: composizione, attribuzioni e delibere

L'Assemblea dei fondatori è composta dai soggetti indicati nell'atto costitutivo e da tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati che, successivamente alla costituzione della Fondazione, siano ammessi a tale qualifica da parte della Assemblea medesima. La delibera di ammissione è assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei fondatori.

Ogni variazione della composizione dell'Assemblea dei Fondatori dovrà essere annotata, a cura del Presidente, in un apposito libro.

Al fine di acquisire la qualifica di fondatore è in ogni caso necessario:

a) presentare domanda scritta alla Assemblea dei fondatori, sottoscritta dal richiedente (ovvero dal legale rappresentante in caso di persona giuridica), con la quale si dichiara l'intento di contribuire fattivamente al perseguimento della finalità istituzionale della Fondazione, nonché si dichiara di conoscere e di condividere il presente statuto e ogni altro eventuale regolamento attuativo eventualmente approvato;

b) che il richiedente contribuisca in modo adeguato all'incremento del patrimonio della Fondazione in misura non inferiore a quella minima preventivamente stabilita dalla stessa Assemblea dei fondatori. E' facoltà dell'Assemblea dei fondatori assimilare alla qualifica di fondatore, anche in difetto di tale donazione, persone o enti che si siano particolarmente distinti nel perseguimento delle medesime finalità sostenute dalla Fondazione, o il cui apporto, anche in termini di competenze professionali, sia ritenuto di particolare ausilio all'efficace perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione medesima.

Qualora venga meno, per morte, estinzione, dimissioni e permanente impedimento un membro della Assemblea dei fondatori, gli altri componenti provvedono a nominare il sostituto, persona fisica o giuridica, con una deliberazione della Assemblea dei fondatori assunta con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto. La stessa Assemblea può peraltro deliberare, in ogni caso, di non procedere alla suddetta sostituzione.

I fondatori persone fisiche che intendono cessare la loro partecipazione all'assemblea dei fondatori, potranno inoltre indicare un proprio sostituto con comunicazione scritta al presidente della Fondazione. In tal caso, per la definitiva ammissione sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti, alla prima riunione utile dell'Assemblea dei fondatori. Il sostituto potrà partecipare in sostituzione del sostituto a partire dalla successiva riunione dell'Assemblea.

Il fondatore impossibilitato a partecipare personalmente alla riunione dell'assemblea potrà delegare un altro fondatore a rappresentarlo mediante delega scritta comunicata, anche tramite posta elettronica, al Presidente.

I fondatori persone giuridiche sono rappresentati in assemblea dal proprio legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata con le medesime modalità indicate al comma precedente.

All'Assemblea dei Fondatori compete:

- a) la definizione degli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
- b) l'attribuzione della qualità di membro fondatore a terzi, successivamente all'atto costitutivo, nonché la definizione dell'entità minima dell'apporto necessario per tale ammissione;
- c) la nomina, ogni tre anni, del Presidente e dei membri del Consiglio di Ammini-

strazione e dell'Organo di controllo nonché l'eventuale revoca dei rispettivi mandati; al momento della nomina dell'Organo di controllo, l'assemblea dovrà provvedere anche alla determinazione dei relativi eventuali compensi; qualora l'assemblea non deliberasse alcun compenso, la carica si intenderà gratuita;

d) la deliberazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;

e) l'indicazione del soggetto o dei soggetti a cui devolvere il patrimonio residuo in caso di estinzione ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.

Per la validità delle riunioni della Assemblea è necessaria la presenza – in proprio o per delega e anche attraverso strumenti di telecomunicazione - di almeno i due terzi degli aventi diritto.

Ad ogni fondatore, sia persona fisica o giuridica, spetta in assemblea un singolo voto, a prescindere dall'entità degli apporti effettuati. Le deliberazioni dell'Assemblea dei fondatori, ove lo statuto non preveda diversamente, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori saranno convocate e presiedute dal Presidente, che pertanto vi partecipa anche nel caso in cui non rivestisse la qualifica di Fondatore.

Delle deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori dovrà essere redatto, a cura del Presidente, il verbale, che sarà trascritto nell'apposito libro.

ART. 9 - Consiglio di amministrazione: composizione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di undici membri.

Fino a quando un membro della famiglia o un discendente di Enzo Piccinini risulterà far parte dell'Assemblea dei fondatori, a questi spetterà in ogni caso il diritto di nominare uno degli amministratori.

Tutti gli altri membri del Consiglio verranno eletti dall'Assemblea dei fondatori, previa determinazione del numero.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La carica di amministratore è gratuita.

Qualora durante il mandato venisse a mancare un consigliere, per morte, dimissioni o permanente impedimento, l'Assemblea dei fondatori dovrà essere convocata entro 90 giorni per nominare il sostituto che durerà in carica fino alla scadenza dell'organo. In caso di mancato adempimento dell'Assemblea dei fondatori, il sostituto potrà essere nominato per cooptazione da parte dei membri residui, salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei fondatori.

I membri sostituiti, sia qualora la nomina sia deliberata dall'Assemblea dei fondatori, sia qualora avvenga per cooptazione ai sensi del precedente capoverso, decadono dalla carica alla scadenza del mandato originariamente previsto per il Consiglio di amministrazione originariamente nominato.

ART. 10 - Attribuzioni del CDA

Il Consiglio di Amministrazione redige e approva il bilancio annuale consuntivo della Fondazione ed è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione medesima, ad esclusione delle specifiche attribuzioni espressamente demandate, ai sensi del presente statuto, all'Assemblea dei fondatori o riservate per legge all'Autorità tutoria.

E' in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina delle attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più Consiglieri Delegati, compreso il Presidente, determinandone i compiti e le attri-

buzioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di istituire, stabilendone i compiti e il funzionamento, eventuali altri organismi che siano ritenuti necessari per le attività della Fondazione (comitati scientifici, ecc.).

ART. 11 - Convocazione e delibere del CDA

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno tre membri.

La convocazione deve essere effettuata per iscritto, tramite lettera, posta elettronica o altri mezzi, anche elettronici.

La convocazione deve riportare l'indicazione della data, del luogo della riunione e dell'ordine del giorno e deve essere recapitata ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione medesima.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, ed è presieduto dal Presidente della Fondazione. Le riunioni del Consiglio sono valide qualora intervenga - anche attraverso strumenti di telecomunicazione - almeno la metà dei propri membri e le relative delibere sono assunte a maggioranza dei membri presenti.

Le delibere sono assunte con voto palese. Non è ammesso il voto per delega.

Il Presidente cura la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione nominando eventualmente, a tale scopo, un segretario anche esterno alla Fondazione. I verbali in oggetto dovranno essere inoltre trascritti su apposito libro all'uopo destinato.

ART. 12 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione in giudizio e di fronte ai terzi, convoca e presiede l'assemblea dei fondatori e il Consiglio di amministrazione e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione eleggerà nel proprio seno un Vice Presidente che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisca in tutte le sue funzioni.

Art. 13- Organo di controllo

La vigilanza contabile ed amministrativa della Fondazione è esercitata dall'organo di controllo, nominato dall'Assemblea dei fondatori tra persone di adeguata qualificazione professionale.

L'organo di controllo può essere collegiale ovvero unipersonale. Nel caso di organo collegiale l'organo è composto di tre membri effettivi.

In caso di organo di controllo unipersonale, il soggetto nominato dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

In caso di organo di controllo collegiale, l'assemblea designerà anche il Presidente del Collegio, che verrà nominato necessariamente tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, 2° comma, c.c.

Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Nel caso di organo collegiale, qualora durante il mandato venisse a mancare un membro del Collegio, l'assemblea dei fondatori provvederà alla nomina del sostituto, che resterà in ogni caso in carica fino alla fine originaria del mandato.

Qualora venisse a mancare l'organo di controllo unipersonale o in caso di organo collegiale, la maggioranza dei membri, l'assemblea dei fondatori procederà alla nomina del nuovo organo di controllo.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzati-

vo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita la revisione legale dei conti nei soli casi in cui la stessa sia obbligatoria in base alle norme vigenti, salva la facoltà dell'assemblea dei fondatori, di demandare la revisione legale dei conti ad un autonomo revisore contabile o ad una società di revisione all'uopo incaricata.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del DLgs 117/2017 qualora la Fondazione sia tenuta alla redazione dello stesso.

I membri dell'organo di controllo intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e potranno altresì partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei fondatori.

ART. 14 - Sostenitori

Tutti i soggetti che, condividendo ed intendendo sostenere le finalità della Fondazione, assumeranno l'impegno di versare periodicamente (e almeno annualmente) un contributo non inferiore all'importo minimo che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, potranno assumere la qualità di "sostenitori".

I sostenitori non costituiscono in alcun modo un "organo" della Fondazione.

La qualifica di "sostenitore" si mantiene fino a che è mantenuto l'impegno al versamento del contributo annuale.

Saranno qualificati come sostenitori anche i volontari iscritti nel registro previsto al secondo comma dell'art. 5.

Ogni qual volta il Presidente lo riterrà opportuno, verrà convocata una riunione dei sostenitori, con facoltà di partecipazione anche tramite mezzi di telecomunicazione: tale riunione non assume in nessun modo alcuna funzione deliberativa, ma sarà occasione per il Presidente di aggiornare gli intervenuti sulle attività della Fondazione; nonché di raccogliere dagli stessi indicazioni, suggerimenti e proposte sulle attività da svolgere.

ART. 15 - Comitato d'onore

Spetta al Consiglio di amministrazione la facoltà di istituire un Comitato d'onore.

Il Comitato avrà funzioni di carattere propositivo, anche in ordine alla eventuale segnalazione di iniziative o attività che si ritengano utili al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione. Eventuali proposte o suggerimenti del Comitato dovranno essere valutate dagli organi deliberativi della Fondazione, senza che tuttavia tali proposte assumano in alcun modo carattere vincolante.

Ove istituito, potranno fare parte del Comitato d'onore soggetti, persone fisiche e giuridiche, che abbiano contribuito in modo significativo alla formazione del patrimonio ed al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione, ammessi con delibera insindacabile del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione potrà altresì statuire parametri o criteri, di carattere quantitativo o qualitativo, utili al fine di qualificare la suddetta significatività del contributo offerto dal terzo benefattore, sia in termini di apporto al patrimonio della Fondazione, sia in termini di contributo offerto al raggiungimento dei fini istituzionali della Fondazione medesima. Le norme di convocazione e funzionamento del Comitato d'onore saranno statuite tramite apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE, MODIFICHE STATUTARIE ED ESTINZIONE

ART. 16 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale della Fondazione coincide con l'anno solare. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo.

Gli eventuali avanzi di gestione verranno reimpiegati per il raggiungimento degli scopi statuari.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, ai sensi della normativa vigente.

Art. 17 – Bilancio d'esercizio

La Fondazione redige annualmente il bilancio di esercizio nelle forme richieste dalla legge.

Successivamente all'iscrizione della Fondazione nel RUNTS, il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro nei termini fissati dalla legge.

Art. 18 – Bilancio sociale

Qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione redige il bilancio sociale.

Ove ne ricorra l'obbligo il bilancio sociale è redatto in senso conforme alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del Codice del Terzo Settore, ed è pubblicato in conformità della normativa vigente.

ART. 19 - Modifiche statutarie

Le modifiche allo Statuto, purché siano compatibili con la natura della Fondazione, saranno deliberate dalla Assemblea dei Fondatori con maggioranza qualificata di almeno quattro quinti degli aventi diritto, su proposta del Consiglio di Amministrazione ed approvate, ove necessario, dall'Autorità tutoria.

ART. 20 - Estinzione della Fondazione

La Fondazione si estingue nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c..

In caso di estinzione il Consiglio di amministrazione nomina uno o più liquidatori scegliendoli tra i propri membri. Il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto, alla "Fraternità di Comunione e Liberazione", associazione laicale con sede in Milano riconosciuta con D.P.R. n. 675 del 19/07/1984, sempreché al momento della estinzione della Fondazione tale ente sia esistente e tale devoluzione non contrasti con norme inderogabili di legge; ovvero ad altro o altri ETS che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione. In ogni caso la devoluzione sarà subordinata al parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 21 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo valgono le norme del codice civile, del codice del terzo settore e delle altre leggi vigenti in materia.

F.to: Massimo Vincenzi

" : Tomaso Vezzi Notaio - sigillo -.

Allegato

8

all'atto rep. n. 80222/23164

14

FONDAZIONE ENZO PICCININI

via F. Corni, 114 - 41100 MODENA
nr. 77 Registro Persone Giuridiche, Prefettura di Modena
codice fiscale: 94104210367



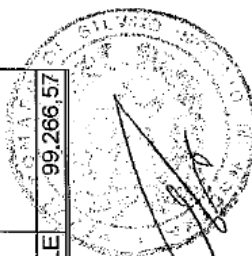
Fondazione
Enzo Piccinini

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2020

Terreno via F. Rosselli (nuda propr.)	260.308,47	Patrimonio indisponibile	80.000,00
Attrezzatura informatica e arredi	4.108,64	Patrimonio disponibile	440.533,50
- Fondo ammort. Attrezzature inform.	-4.108,64	Debiti	653,78
Partecipazioni	232.500,00	fondo imposte (deposito)	9.000,00
Crediti	232,53	stanziamenti: fondo ricerca	21.908,46
		Stanziamenti: fondo interventi università	25.000,00
c/c bancari e postali	125.436,43	avanzo a increm. del patr. disponib.	41.381,69
TOTALE	618.477,43	TOTALE	618.477,43

RENDICONTO ECONOMICO AL 31.12.2020

Spese Causa	3.223,52	diritti d'autore	5.659,35
spese news letter	560,00	contributi da privati	27.875,00
altre iniziative	2.762,54	contributi causa	1.466,00
sito web	390,40	contributi da imprese	43.057,63
accant.fondo ricerca	16.966,87	contributi da enti	21.208,59
accant.fondo università	25.000,00	contributi 5x1000	
Spese generali	1.983,44		
consulenza raccolta fondi	4.880,00		
sopravvenienze passive	2.118,11		
TOTALE COSTI DI GESTIONE	57.884,88	TOTALE	99.266,57
disavanzo a decem. del patr. disponib.	41.381,69		
TOTALE	99.266,57		

[illegible]